

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### Diritto tributario

#### **Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede una importante novità in relazione al periodo di validità dei ruling**

*I ruling presentati ante riforma 2014, per i quali non era previsto un periodo limitato di validità, non saranno più vincolanti per le autorità fiscali lussemburghesi a partire dal 2020. Dovranno dunque essere presentati nuovi ruling secondo la procedura prevista dalla riforma 2014, aventi un periodo di validità massimo di cinque anni.*

La misura più significativa introdotta dal disegno di legge di bilancio 2020 presentato in data 14 ottobre 2019 dal governo lussemburghese riguarda gli accordi preventivi in materia fiscale vincolanti per le autorità fiscali lussemburghesi (i c.d. ruling).

Tale proposta di legge ha quale obiettivo primario quello di eliminare la netta discrasia tra la disciplina applicabile ante e post riforma 2014 (applicabile a partire dal periodo di imposta 2015). La modifica trae origine dal fatto che gli accordi fiscali intercorsi tra contribuente e autorità fiscali ante riforma non prevedevano un periodo di validità limitato: tali ruling sono, dunque, teoricamente vincolanti per le autorità fiscali senza limiti temporali, a condizione che non vi siano variazioni delle condizioni ivi previste o delle norme applicabili. Al contrario, i ruling presentati a decorrere dal periodo di imposta 2015 e, quindi, soggetti alla riforma in questione, non possono avere un periodo di validità superiore a cinque esercizi fiscali.

La discrepanza tra le due procedure sta proprio nel fatto che vi siano fattispecie regolate da accordi siglati ante 2015 e ancora vincolanti per le autorità fiscali e fattispecie assoggettate a accordi post riforma che hanno una validità limitata e per le quali, scaduto il termine, dovrà essere ripresentato il ruling e trovato un nuovo accordo con le autorità fiscali.

Le autorità fiscali lussemburghesi hanno cercato di negare l'applicazione di questi accordi siglati ante riforma, tuttavia, la maggior parte dei contenziosi si sono conclusi con sentenze a favore dei contribuenti.

La proposta di modifica contenuta nella legge di bilancio prevede che i ruling presentati ante riforma saranno validi fino al periodo di imposta 2019. A partire dal 2020, tali accordi non saranno più vincolanti per le autorità fiscali lussemburghesi e i contribuenti che intendono ottenere un accordo sulla medesima fattispecie potranno presentare una nuova richiesta alle autorità fiscali seguendo la procedura post riforma.

## Diritto societario

### **Il tribunale lussemburghese si è espresso in una recentissima sentenza in merito alle controversie che coinvolgono azionisti e amministratori**

*Un'azionista può intentare direttamente una causa nei confronti degli amministratori qualora abbia subito un danno personale: la riduzione del patrimonio della società non può di per sé essere considerato un danno personale dell'azionista.*

La Corte Distrettuale lussemburghese, con la sentenza n. 2019TALCH20/00009 del 17 ottobre 2019, si è espressa in merito ai principi applicabili alle controversie tra azionisti e amministratori.

In particolare, la sentenza si concentra sulla distinzione tra danno della società e danno personale dell'azionista. In primis, va ricordato che gli amministratori, ai sensi della legge lussemburghese, sono responsabili in solido per tutti i danni derivanti dalla violazione della legge e dello statuto. Tuttavia, un'azionista può intentare direttamente una causa nei confronti degli amministratori qualora abbia subito un danno personale. Tale danno non deve dipendere dall'eventuale danno subito dalla società e la riduzione del patrimonio della società non può di per sé essere considerata come un danno personale dell'azionista. Il danno personale, infatti, non deve essere una semplice conseguenza della perdita configuratasi per la società.

Nel caso esaminato dai giudici lussemburghesi, la perdita – configuratasi a seguito delle decisioni assunte dagli amministratori – comporta un danno riguardante la società e, quindi, la domanda di risarcimento effettuata dal socio nei confronti degli amministratori è stata ritenuta inammissibile, non avendo egli dimostrato l'esistenza di un danno separato e personale.

Altro principio affrontato dalla sentenza in esame riguarda contratti validamente sottoscritti dai rappresentanti della società: anche qualora tali contratti abbiano subito irregolarità nel processo decisionale ai sensi delle norme interne alla società, tale irregolarità non può essere invocata dal terzo.

Nel caso oggetto della sentenza l'operazione contestata dal terzo era stata approvata dal consiglio di amministrazione, mentre, ai sensi delle norme interne, avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea dei soci. I giudici affermano che tale limitazione ha un effetto puramente interno alla società e, quindi, il terzo non può chiedere di annullare il contratto e, quindi, l'impegno assunto.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesteme@gop.it](mailto:relazioniesteme@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.